

Successioni, l'ufficio deve valutare anche i fattori esterni al testamento

Imposte indirette

Per definire l'effettiva volontà del de cuius il Fisco può considerare cultura e mentalità

In dubbio l'attribuzione di un prestito soci: il giudice la desume dalle «intenzioni»

Alessia Urbani Neri

In tema di interpretazione del testamento, nel determinare ai fini fiscali l'ammontare della quota ereditaria l'ufficio finanziario deve fare riferimento all'effettiva volontà del testatore, anche ricorrendo ad elementi esterni al testo e comunque riferibili al de cuius, secondo la sua cultura, età, mentalità e ambiente di vita. Tanto afferma la Corte di giustizia tributa-

ria dell'Emilia Romagna nella decisione n. 1140/6/2023 (relatore e presidente Proto).

Il caso

Nella vicenda in esame, con testamento olografo il de cuius aveva disposto l'eredità del suo patrimonio dividendo tra i due figli le quote delle società di cui era titolare, oltre ad altri beni immobili. In particolare, mentre devolveva alla figlia le quote azionarie di una impresa, per il «rimanente» disponeva in favore dell'altro figlio.

Avendo riscontrato che la società, la cui quote sociali erano state trasferite per volontà testamentaria alla figlia, vantava comunque un debito a titolo di finanziamento soci nei confronti del disponente, l'amministrazione riteneva che tale obbligazione fosse stata trasferita al figlio, volendo intendere il termine «rimanente» la voce di finanziamento soci in questione.

Il giudice di secondo grado, invece, offrendo un'interpretazione

sistematica della volontà del testatore come emergente dal testamento, anche con riguardo alla sua età e cultura, ha ritenuto che l'uso del termine «rimanente» si riferisse alla restante parte dell'asse ereditario, che non era stato oggetto di espresso trasferimento verso la figlia, essendo chiara l'intenzione del disponente di suddividere tra i due figli le società di cui era titolare.

Tra l'altro, se avesse voluto scorporare il reddito verso la società dalle quote azionarie trasferite mortis causa lo avrebbe disposto espressamente, essendo ben consapevole della loro esistenza.

I precedenti

Ebbene, la questione dell'interpretazione del testamento è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale, soprattutto in passato, vista l'assenza di disposizioni specifiche dettate in materia testamentaria. La problematica è stata ora condivisibilmente risolta attraverso

so l'inquadramento dogmatico del testamento nella categoria del negozio giuridico. In particolare, per il testamento olografo anche la più recente giurisprudenza di legittimità (si veda l'ordinanza di Cassazione 35807/23) ha riconosciuto all'interprete ampi margini di valutazione, trattandosi di scrittura privata utilizzabile anche in assenza di particolari cognizioni giuridiche, valorizzando dati non direttamente desumibili dalla scheda testamentaria purché inerenti in qualche modo al testatore (mentalità, cultura, ambiente di vita, condizione sociale).

Ciò si spiega per il fatto che l'ordinamento non contempla un referente normativo sull'interpretazione del testamento e dunque diventa essenziale applicare a detto negozio l'articolo 1362 del Codice civile in tema di interpretazione dei contratti, previo necessario adeguamento alla fisiologica unilateralità del negozio testamentario.